

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE numero 6 del 30-03-2018

## OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di Marzo con inizio alle ore 15:55 e in continuazione nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Presiede il Presidente STABILE MARIA che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	CAVALLONE FRANCESCO	SINDACO	Presente
2	LOMBARDI GELSOMINA	ASSESSORE	Presente
3	GIORDANO LUIGI	ASSESSORE	Presente
4	LOPARDO ANTONIO	ASSESSORE	Presente
5	GAROFALO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
6	FERRARI DOMENICA	ASSESSORE	Presente
7	SANTORIELLO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
8	GALLO ELENA	CONSIGLIERE	Presente
9	STABILE MARIA	CONSIGLIERE	Presente

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenze
10	SPOLZINO NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
11	DI DOMENICO ANGELA	CONSIGLIERE	Assente
12	FARINA OLGA	CONSIGLIERE	Presente
13	SANTARSIERE ANTONIO	CONSIGLIERE	Assente
14	COLUCCI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
15	GALIANO MICHELE	CONSIGLIERE	Assente
16	CARDANO LUIGI	CONSIGLIERE	Assente
17	RICCIARDI CARMELA	CONSIGLIERE	Presente

PRESENTI: 10 - ASSENTI: 7

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

#### PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."
- l'articolo 1, comma 3, nel testo modificato dall'art.1, c. 142, lett. a), della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale all'IRPEF, prevede che i comuni con regolamento adottato ai sensi dello articolo 52 del D.L.gs. n. 446/97 possono disporre la variazione della aliquota di compartecipazione dell'addizionale, per un importo massimo annuo dell' 0,80%;
- l'art. 172 del T.U. n. 267/2000 al comma 1, lettera "e)" prevede tra gli allegati del bilancio la deliberazione con cui sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**Visto** l'art.1,comma 11,della legge 148/2011 (manovra correttiva dell'estate 2011) che ha abrogato dal 2012 con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF di cui al D.Lgs. 360/1998 la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato (art.1,comma 7,della legge 126/2008);

**Atteso che** con il suddetto provvedimento è stato abrogato l'art.5 del D.Lgs. n.23/2011 che prevedeva il parziale blocco dell'addizionale comunale, fatte salve le disposizioni adottate nella vigenza di tale norma;

**Che** per il 2012 gli enti locali hanno potuto portare l'aliquota allo 0,8% sia con aliquota unica sia distribuendola per gli stessi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF;

**Che** in particolare nel rispetto del principio della progressività sancito prima dall'art.1 comma 11 del D.L. 138/2011 e poi dall'art.13 comma 16 del D.L. 2901/2011, secondo il Dipartimento delle Finanze, i Comuni possono scegliere solo tra la previsione di un'aliquota IRPEF unica oppure tante aliquote quanti sono gli scaglioni di reddito previsti dall'IRPEF nazionale;

**Visto** l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 1, comma 42, lett. a) della legge n. 232/2016, il quale apporta le seguenti modificazioni all'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015: le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni

2016 e 2017»; prorogando pertanto al 2017 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite all'ente;

**Visto** l'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale apporta all'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, le seguenti modifiche: "... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ...";

#### CONSIDERATO che:

- Il termine per deliberare tariffe ed aliquote d'imposta, nonché i regolamenti relativi alle entrate, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. (art. 1, c. 169, legge 27 dicembre 2006, n. 196) e in caso si mancata deliberazione, si intende prorogata l'aliquota applicata nell'anno precedente;
- Le tariffe ed aliquote d'imposta possono essere modificate entro il 31 luglio di ogni anno, qualora con la deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio siano accertati squilibri, al fine del ripristino degli equilibri di bilancio. (art. 193, c. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del ministero economia e finanze, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. (art. 14, c. 8, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);
- Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente. (art. 1, c. 4, nel testo modificato dall'art. 8, c. 2, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175);
- A decorrere dall'anno 2012, i comuni devono inviare al ministero economia e finanze, dipartimento delle finanze, le deliberazioni relative all'aliquota dell'addizionale entro 30 giorni dalla loro approvazione. (art. 4, c. 1 guinquies D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44);
- Contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere, devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, i dati individuati con D.M. Mef da emanare entro il 12 gennaio 2015. (art. 8, c. 3 e 4, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175);

PRESO ATTO che ai fini della sua efficacia, i Comuni devono inviare la delibera istitutiva, modificativa o confermativa dell'addizionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2017 che stabiliva l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70% per l'anno 2017;

### **RICHIAMATI:**

- il Decreto 29 novembre 2017 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06.12.2017, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018;
- il Decreto 9 febbraio 2018 del Ministero dell'Interno che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

**RILEVATO** dunque, sulla base dell'art. 1, comma 42, lett. a) della legge n. 232/2016, che il comune, per l'anno di imposta 2018, può unicamente ridurre l'aliquota;

**RITENUTO** di determinare per l'anno 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura complessiva dello 0,70%;

#### PROPONEDI DELIBERARE

- 1) di confermare, per l'anno 2018, l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,70%;
- 2) di incaricare il Dirigente Area Finanze di provvedere agli adempimenti utili per la pubblicazione del provvedimento dopo l'approvazione della presente proposta da parte del Consiglio Comunale sull'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n.267/2000.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione; Sentiti i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra l'argomento. Ricorda che l'art. 1 – comma 169 – della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007, in G.U. 27.12.2006), dispone che ". Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Atteso che la normativa attuale non consente un incremento, si propone la conferma dell'aliquota in vigore lo scorso anno.

# Si dà atto che entra il consigliere comunale Angela Di Domenico. I consiglierei comunali presenti sono pertanto 11.

Non seguono altri interventi.

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile espresso dal competente Dirigente Area Finanze ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.:11
- Voti favorevoli n.: 10
- Voti contrari n.: 0
- Astenuti n.:1 (consigliere Carmela Ricciardi)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione su estesa;

Successivamente, stante l'urgenza, con votazione avvenuta per alzata di mano dal seguente esito proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti n.: 11
- Voti favorevoli n.:10
- Voti contrari n.: 0
- Astenuti n.: 1 (consigliere comunale Carmela Ricciardi)

**DELIBERA** 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 07-03-2018

## IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE f.to SPOLZINO GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**II sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

Li', 07-03-2018

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

# IL PRESIDENTE f.to STABILE MARIA

# IL SEGRETARIO COMUNALE f.to PISANO LUCIO

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 03-04-2018

# IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE f.to Anna Giaffrida

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si dichiara che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – 3° comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.  $134 - 4^{\circ}$  comma – T.U. 267/2000 e ss. Mm.

Li, 30-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to Dr.Lucio Pisano

\*\* PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.\*\*

Li, 03-04-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Lucio Pisano